R.G. 8890/11



Il Giudice del Lavoro

sciolta la riserva che precede;

Osserva

pacifico, E' in diritto, che la materia della formazione e dell'aggiornamento professionale "con riferimento ai tempi ed alle modalità" della medesima è oggetto di contrattazione decentrata (v. art. 3, comma 4, lettera a, Accordo Nazionale Quadro del 31.7.2009 ed art. 3, comma 1, lettera h, D. Igs. 129/2000) e che, a mente dell'art. 3, ultimo comma, ANQ cit. "gli accordi decentrati continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore dei successivi" (disposizione quest'ultima che ricalca quella prevista dagli artt. 1 e 2, del previgente ANQ del 15.5.2000 e che risulta recepita, a livello normativo, pure dall'art. 30, D.P.R. n. 164/2002).

E' altresì pacifico che l'accordo decentrato a livello provinciale del 21.6.2001, attualmente in vigore seppure in regime di prorogatio. prevede, in subjecta materia, all'art. 5, che "il personale del Compartimento Polfer di Bari e del Posto Polfer di Barletta frequenterà i cicli di aggiornamento e di addestramento professionale organizzati dalla Questura di Bari secondo le modalità concordate con le OO.SS. con il questore di Bari in sede di accordo decentrato stipulato il 28.11.2000.... La partecipazione ai cicli addestrativi ed ai corsi di aggiornamento professionale del personale addetto ai servizi continuativi verrà assicurata attraverso il differimento ed il conglobamento delle giornate destinate annualmente all' aggiornamento risultanti dal prospetto A dell'ANQ concernente l'articolazione dell'orario di lavoro dei servizi continuativi. In dette giornate il dipendente che non si trovi a frequentare uno dei cicli addestrativi osserverà un turno di riposo. Il completamento dell'orario d'obbligo si concretizzerà nelle cinque settimane, a cura dell'Ufficio di appartenenza, attraverso la distribuzione del tempo di lavoro / da recuperare all'inizio e/o alla fine di ciascun turno giornaliero".

Ció premesso, evidenziato che la questione della nullità dell'Accordo decentrato del giugno 2001 (che è stato comunque applicato *de facto* senza particolari obiezioni, per oltre nove anni e quindi per tutta la sua naturale vigenza, ed anche più), menzionata a tratti dall'Avvocatura nel

corso della discussione orale, non risulta formalmente sollevata in questa sede, si rileva che:

- in seguito al decreto ex art. 28 L, 300/1970, emesso da questo Ufficio in data 28.3.2011, il Dirigente del Reparto Polfer di Bari, ha ottemperato alle (uniche) indicazioni ivi contenute, e, segnatamente, agli obblighi di informazione preventiva ex art. 25, comma 2, lettera a), DPR n. 164/2002 (v. a tale riguardo nota 14.4.2011), ritenendosi sufficientemente congruo il preavviso di giorni sei concesso alle organizzazioni instanti (specie ove si consideri che il merito della problematica era ampiamente "noto" alle parti). Nè sembra rilevare all'uopo la circostanza che, durante la successiva riunione del 21.4.2011, fissata per procedere al conseguente "esame congiunto" ex art. 26 DPR cit., il suddetto dirigente sia stato sostituito dalla dr.ssa Riganelli "priva di apposita delega scritta", atteso che l'art. 4, comma 2, ANQ del 31.7.09, citato da parte ricorrente, a ben vedere, prescrive la necessità di una delega formale solo in sede di incontri propedeutici alla stipula di accordi decentrati, laddove l'incontro in esame, come emerge a chiare note dal testo dell'art. 26 cit., rivestiva differenti finalità. Neppure sembra rilevare poi la circostanza, prettamente formale, tale incontro che sia stato indetto dall'amministrazione non già su richiesta delle organizzazioni sindacali istanti (a norma dell'art. 26, 1° comma, cit.), "bensì di altra organizzazione estranea alle ricorrenti", atteso che tale andamento della procedura non ha comportato, di fatto, la lesione di alcuna concreta prerogativa sindacale e peraltro ha avuto il pregio di consentire l'indizione di un'unica riunione per valutare in modo unitario, com'è auspicabile onde economizzare i tempi amministrativa, le varie istanze sindacali. Per cui, la procedura d'informazione preventiva in relazione all'articolazione dell'orario giornaliero ex art. 25, comma 2, lettera a), DPR n. 164/2002, si è svolta, in seguito all'intervento giudiziale di cui sopra, in modo rituale;

- tuttavia, in seguito al ridetto decreto giudiziale, il Dirigente Polfer ha, in sostanza (v. ammissioni rese all'odierna udienza, nonchè note del 26.4.2011, del 2 e del 3.5.2011, sebbene quest'ultima rappresenti, almeno allo stato, solianto una mera enunciazione di "intenti") adottato tout court l'orario di servizio di cui allo "schema" allegato - sotto la voce "prospetto 1" - al citato ANQ del 31.7.2009.



Va da sè che, rivestendo appunto la natura di uno "schema", esso non poteva essere imposto in modo vincolante in relazione alle previsioni orarie ivi contenute in materia di "aggiornamento professionale" (cosa che rappresenta, dunque, l'unica concreta obiezione fondatamente sostenibile dagli istanti), trattandosi, come detto, di una materia che, da un lato, era ed è oggetto di contrattazione decentrata a norma dell'art. 3 del medesimo ANQ, anche "con riferimento ai tempi ed alle modalità" dell'aggiornamento, dall'altro è stata pacificamente disciplinata in modo diverso nell'ambito dell'accordo decentrato a livello provinciale del 21.6.2001. le cui previsioni, come visto, devono ritenersi ancora pienamente operanti, almeno fino alla stipula dell'accordo successivo, a mente di quanto previsto, ancora una volta, dallo stesso ANQ del \$1.7.2009 (v. art. 3 cit.), posto da parte convenuta a fondamento delle proprie determinazioni.

E poi sintomatica, a proposito dello "schema dei servizi continuativi" di cui sopra, la circostanza che gli artt. 7/9 dell'ANQ del 2009 (relativi alla "articolazione dei turni di servizio"), sebbene quanto mai analitici e circostanziati, non contengono alcuno specifico riferimento all'orario di servizio da destinare all' aggiornamento professionale; per cui, ove si aderisse all'assunto dell'amministrazione, risulterebbe quanto mai anomalo che le parti sociali abbiano inteso predisporre un prospetto vincolante anche in punto di orari da destinare all'aggiornamento, senza il conforto di alcuna specifica previsione contrattuale al riguardo (così "occupandosi", peraltro, di una materia affidata, come più volte detto, contrattazione decentrata, cosa che avrebbe reso ulteriormente "necessaria" una puntualizzazione e/o un chiarimento normativo); non a caso, del resto, il successivo art. 20 (sulla "formazione ed aggiornamento professionale") dell'ANQ cit., al comma 3, richiama a più riprese il sopra menzionato art. 3 (e, in particolare, le modalità ivi previste), relativo alla "contrattazione decentrata".

Le suesposte considerazioni portano quindi a concludere che l'amministrazione resistente ha, nella specie, posto in essere un comportamento chiaramente antisindacale, nei limiti suindicati, cui devono pertanto seguire le statuizioni di cui al dispositivo.

Le spese, relativamente alla procedura ex art. 28, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

visto l'art. 28 L. 300/1970, dichiara antisindacale il comportamento dell'amministrazione convenuta, nella parte in cui ha provveduto alla predisposizione unilaterale, in sede di turni di servizio, degli orari da destinare all'addestramento ed all'aggiornamento professionale, in difformità rispetto a quanto previsto nell'ambito dell' accordo decentrato a livello provinciale del 21.6.2001, ancora vigente inter partes;

per l'effetto ordina alla suddetta amministrazione di rimuovere gli effetti conseguenti;

condanna la medesima al rimborso delle spese del giudizio, in distrazione, che liquida in 850 Euro, di cui 500 Euro per onorario e 20 Euro per esborsi, oltre I.V.A. e contributo C.P.A..
Bari,

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott Pietro Mastrorilli

Depositato in Cancelleria

Bari II Cancelliere

SABELINE MILETI